

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER L'ESECUZIONE DI UN PROGETTO

TRA

L'Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori ODV, con sede legale in Milano, via G. Guerzoni 44, C.F. 07549830151 (in seguito "ANVOLT"), rappresentata dal suo Legale Rappresentante, sig.ra Silvana Albertazzi

E

La **Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori"** (cod. fisc. 80018230153, P.IVA 04376350155), con sede in via G. Venezian, 1, 20133 Milano (in seguito indicata come "Fondazione IRCCS") rappresentata dal suo Direttore Generale, dott. Carlo Nicora

Singolarmente anche indicati come la "Parte" e collettivamente come le "Parti"

PREMESSO CHE

- a) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in conformità all'articolo 8, comma 1, del D.M. n. 175/2019, ha individuato i termini e le modalità per la presentazione di domande di finanziamento volte a disciplinare l'utilizzo del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica adottando, con D.D. n. 11 del 6 marzo 2023, l'Avviso n. 1/2023 ("Avviso");
- b) in risposta all'Avviso, ANVOLT ha presentato un progetto dal titolo *"Percorsi di sostegno per bambini ed adolescenti che vivono in un contesto Oncoematologico – Assistenza, Ricerca, Formazione"* (il "Progetto"), che è risultato tra i progetti valutati positivamente dall'apposita commissione di valutazione e rientra pertanto nella graduatoria approvata con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 116 del 23 giugno 2023;
- c) al fine di svolgere il Progetto, ANVOLT ha richiesto la collaborazione della Fondazione IRCCS, che accetta e individua quale proprio Responsabile Scientifico la dott.ssa Claudia Borreani, Responsabile della s.s.d. Psicologia clinica della Fondazione IRCCS ("Responsabile Scientifico");
- d) le Parti hanno condiviso ed accettato il contenuto del Progetto relativamente alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento ed al finanziamento, e, tramite la sottoscrizione del presente contratto (il "Contratto"), intendono regolare i profili giuridici rilevanti inerenti la collaborazione tra le Parti nell'esecuzione del Progetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto unitamente agli allegati.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il presente Contratto disciplina la collaborazione scientifica tra le Parti per lo svolgimento del Progetto, come meglio descritto nell'Allegato 1 al presente Contratto (Allegato 1, Protocollo di Studio).

La Fondazione IRCCS, tramite il proprio Responsabile Scientifico, si impegna a realizzare il Progetto e, in particolare, collaborerà alla formazione e sostegno dei caregivers ed operatori nella comunicazione con i figli minori di genitori affetti da patologia oncologica. ANVOLT si impegna a contribuire all'esecuzione dello stesso mettendo a disposizione uno psicologo dedicato al Progetto ed a coprire le spese per la realizzazione di materiale audiovisivo.

Art. 3 – Responsabili scientifici

I Responsabili Scientifici del Progetto sono per la Fondazione IRCCS la dott.ssa Claudia Borreani e per ANVOLT il dott. Marco Romeo.

Ciascuna Parte dovrà comunicare tempestivamente all'altra Parte l'eventuale sostituzione del proprio responsabile.

Art. 4 – Aspetti finanziari

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 del presente Contratto, le Parti dichiarano che la collaborazione per l'esecuzione del Progetto non prevede la corresponsione di alcun importo a favore della Fondazione IRCCS.

Art. 5 - Obbligo di riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni che verranno acquisite dalle Parti nell'ambito ed in esecuzione del presente Contratto (di seguito le **"Informazioni Confidenziali"**) non potranno essere comunicate o divulgate a terzi (che non siano i propri amministratori, dipendenti o consulenti, in quanto tenuti agli obblighi di riservatezza e fedeltà), fatta eccezione per il caso in cui:

- a) il loro utilizzo o la loro divulgazione o comunicazione sia richiesta da un provvedimento proveniente da una pubblica autorità (giurisdizionale o non), dalla legge o dalla necessità di far valere un proprio diritto in giudizio;
- b) le stesse erano a disposizione della Parte ricevente precedentemente alla data di sottoscrizione del presente Contratto, eccetto il caso di violazione di altro accordo di riservatezza eventualmente gravante sulla Parte;
- c) sono state create dalla Parte ricevente in maniera totalmente indipendente dalla rispettiva acquisizione nel contesto del presente Contratto;
- d) erano in pubblico dominio all'atto della divulgazione alla Parte ricevente;
- e) sono state lecitamente ottenute o autonomamente create da terzi.

Gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Confidenziali ricevute resteranno validi ed efficaci per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di scadenza, di risoluzione o di perdita di efficacia per qualsiasi causa del presente Contratto.

Art. 6 - Proprietà intellettuale e pubblicazioni

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del presente Contratto verranno, e/o potrebbero essere, utilizzati in varia misura (a titolo esemplificativo) know-how, invenzioni, e/o beni (coperti o meno da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale) in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun autonomo diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati ("Risultati") nell'ambito del Progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia.

Nell'ipotesi di Risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la protezione dei Risultati e/o non contengano Informazioni Riservate dell'altra Parte. A tale scopo, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente almeno trenta (30) giorni prima della sottomissione del manoscritto o di altra forma di divulgazione al fine di consentire l'eventuale protezione dei Risultati mediante deposito di domande di brevetto o altra privativa e/o la rimozione di Informazioni Riservate. Qualora entro tale termine non pervengano osservazioni o commenti scritti, la pubblicazione/divulgazione potrà avvenire liberamente. Le Parti si impegnano

altresì a fare espressa menzione del finanziamento ministeriale nelle pubblicazioni scaturite dall'esecuzione del Progetto.

Art. 7 - Responsabilità e assicurazione

In conformità alla vigente normativa, il Progetto rientra nell'ambito della normale copertura assicurativa prevista per l'attività di ricerca in essere presso la Fondazione IRCCS. Nella fattispecie, le Parti dichiarano di essere coperte da apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) per tutte le proprie attività istituzionali.

Art. 8 - Tutela dati personali

Nell'esecuzione delle attività correlate al Progetto, le Parti si impegnano ad osservare le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché a rispettare il D.lgs 196/2003 s.m.i. e le disposizioni di cui alle Linee Guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali, adottate il 24 luglio 2008 del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna della Parti si qualifica come autonomo titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 paragrafo 7) del GDPR.

Ciascuna delle Parti provvederà a propria cura e spese, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, alle eventuali nomine di Responsabili del trattamento ed all'attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati, che operino sotto la loro autorità, ai sensi del GDPR e della normativa vigente.

Le Parti si impegnano a trattare i dati di provenienza dall'altra Parte unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo e in osservanza delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9 - Obblighi in materia di custodia e sicurezza dei dati

Le Parti si obbligano ad implementare idonee misure di sicurezza per la protezione dei dati, tra cui:

- l'adozione di idonei accorgimenti per garantire la protezione dei dati registrati dai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi;

- l'adozione di protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici (pseudonimizzazione) per la trasmissione dei dati raccolti e trasmessi all'altra Parte in forma aggregata ed anonimizzata per la validazione ed elaborazione statistica dei dati, ove necessario.

Con riferimento alla raccolta dei dati del Protocollo attraverso CRF *ad hoc*, la Fondazione IRCCS si impegna ad adottare:

- idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per le persone autorizzate al trattamento, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento;
- procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati alle persone autorizzate al trattamento;
- sistemi di *audit log* per il controllo degli accessi al database e per il rilevamento di eventuali anomalie.

Art. 10 – Durata del Contratto - Efficacia

Il presente contratto decorre dalla data di ultima sottoscrizione e rimarrà in vigore fino al termine effettivo del Progetto, il cui completamento è previsto per il 21 Marzo 2025

Art. 11 - Condizione risolutiva, risoluzione - recesso

Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere il Contratto qualora l'altra Parte violi gli obblighi derivanti dallo stesso e non vi ponga rimedio entro 30 (trenta) giorni dalla diffida ad adempiere inviatale dalla Parte non inadempiente.

Ciascuna delle Parti si riserva, la facoltà di recedere dal presente Contratto previa comunicazione scritta, da inviare all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Resta inteso che la risoluzione del Contratto non comporterà alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell'altra Parte pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

Art. 12 - Forza maggiore

Le Parti non saranno ritenute responsabili di eventuali inadempimenti rispetto alle obbligazioni derivanti dal Contratto, qualora l'inadempimento sia stato determinato da cause di forza maggiore, intendendosi come tali qualsiasi evento o circostanza di carattere imprevedibile e non evitabile. In tali ipotesi, la Parte le cui

prestazioni siano gravate direttamente o indirettamente da cause di forza maggiore, dovrà dare tempestiva comunicazione alla controparte, impegnandosi contestualmente a porre in essere tutti i possibili accorgimenti per rimuovere i fattori di impedimento ed impegnandosi a riprendere la corretta esecuzione delle prestazioni non appena sarà possibile. Ove tale ripresa non fosse possibile per un termine, a giudizio delle Parti, eccessivamente lungo, le stesse concorderanno in buona fede i termini per la cessazione del Contratto.

Art. 13 – Disciplina sull'anticorruzione e per la prevenzione dei reati

Ciascuna Parte si impegna a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia.

Ciascuna Parte dichiara di aver adottato misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell'attuazione delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni, per quanto ad esse applicabili.

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 190 del 06 novembre 2012 ("Legge Anticorruzione") e sue successive modificazioni, le Parti dichiarano di avere adottato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.

Ciascuna Parte s'impegna a informare immediatamente le altre Parti circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza e a rendere disponibili tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna verifica.

La Fondazione IRCCS può divulgare per qualsiasi scopo legittimo, nei limiti della normativa sul trattamento dei dati, i termini del presente Contratto o di qualsiasi suo emendamento.

La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.

Art.14 – Uso del nome delle Parti

Ciascuna Parte dovrà ottenere il consenso scritto dell'altra Parte prima di utilizzarne il nome, il marchio e/o il logo in qualunque pubblicità relativa al Progetto.

Non è consentito l'utilizzo del marchio e del logo della Fondazione IRCCS per attività pubblicitarie/commerciali che non rientrano nelle disposizioni del presente Contratto.

Art. 15 – Legge applicabile e Foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Per ogni controversia inerente il Contratto (a titolo esemplificativo in relazione alla sua negoziazione, validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, annullamento etc.) e quale che sia la responsabilità fatta valere (contrattuale, extracontrattuale o ex lege) le Parti eleggono quale Foro esclusivamente competente quello di Milano, con espressa rinuncia ad ogni altro Foro previsto dalla legge.

Art. 16 - Registrazione

Le Parti, mediante i propri rappresentanti, hanno debitamente autorizzato, siglato e firmato il presente Contratto che viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge n. 241/1990, come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 22. Le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto devono essere versate, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 17 - Modifiche

Qualsiasi modifica del Contratto dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti.

Qualsiasi modifica in assenza di tale consenso scritto sarà considerata nulla e mai avvenuta.

Art. 18 - Separabilità

Qualora una o più clausole del Contratto dovessero risultare nulle, invalide o inefficaci o per qualsiasi altro motivo inapplicabili, resta salva la validità, efficacia ed applicabilità delle restanti disposizioni e le Parti dovranno negoziare - in buona fede - al fine di sostituire la clausola inapplicabile con termini analoghi.

Art. 19 - Negoziazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,
Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori

Il Direttore Generale
(dott. Carlo Nicora)

Per presa visione e accettazione

Milano,
Principal Investigator
(dott.ssa Claudia Borreani)

Milano,
ANVOLT

Il Legale Rappresentante
(sig.ra Silvana Albertazzi)

Milano,
Responsabile Scientifico
(Marco Romeo)

Allegato 1
Protocollo di Studio

**“Percorsi di sostegno per bambini ed adolescenti che vivono in un
contesto Oncoematologico – Assistenza, Ricerca, Formazione”**

Descrizione sintetica del progetto e del contesto	Da un punto di vista del sostegno Psicologico, e dell’informazione generale sulle attività, dall’esperienza maturata da ANVOLT, sarà importante prevedere una helpline Nazionale, rivolto alle famiglie ed agli adolescenti, per orientare e sostenere in tempi efficaci, mantenendo ovviamente in tutte le sedi la possibilità di colloqui ed attività in presenza ed anche a domicilio. Oltre a questo, il sostegno Psicologico verrà esteso a 5 importanti città come Torino, Bergamo, Padova, Roma e Palermo. Dall’esperienza maturata dall’Associazione Semper ODV nella conduzione di gruppi per Adolescenti, verranno inoltre creati gruppi specifici per Minori che hanno vissuto la malattia o vivono in un contesto familiare Oncologico e gli stessi incontri, verranno strutturati con maggiori spazi e date, per permettere a tutti gli interessati una più agevole e puntuale partecipazione. Le sedi di costituzione dei gruppi di sostegno per adolescenti saranno Varese, Trieste e Fano. L’idea è quindi quella di strutturare e consolidare la presenza di 14 Psico-Oncologi esperti e supervisionati e permettere colloqui online, in presenza ed anche il percorso assistenziale di livello superiore attraverso la possibilità di confronto ed approfondimento tematico in piccoli gruppi. Il contesto familiare, andrà maggiormente sostenuto attraverso una formazione ai genitori e caregivers sulla comunicazione ai figli, sulla gestione del dolore, sul sostegno integrato, attraverso il modello di gruppo Psicoeducazionale già sperimentato (Istituto
---	--

	Tumori di Milano) ed in collaborazione con la Clinica Oncologica di Ancona. Oltre ai genitori verranno formati e sostenuti anche i medici Oncologi, Ematologi, Infermieri, Psicologi e tutti gli operatori coinvolti nella formazione con moduli che vanno dalla comunicazione delle cattive notizie, alla gestione ed al trattamento del Burn Out. A tutti gli operatori ed in particolare ai Medici Pediatri, verrà inoltre fornita la possibilità di approfondire l'area del play specialism e di partecipare al IX Corso Europeo di Psico-Oncologia insieme agli Psicologi ed a tutti gli altri operatori sanitari. Il Play Specialism verrà condotto da una dei massimi esperti Nazionale del settore con cui verrà stipulato un contratto di collaborazione. Contestualmente, si ritiene importante accompagnare genitori, caregivers ed operatori sanitari a comprendere e ad interfacciarsi con i nuovi linguaggi social e audiovisivi degli adolescenti, nella consapevolezza che un minore che vive un contesto oncologico non è solo portatore di un bisogno, ma è anche interno alle forme espressive dei suoi pari assenti di problematiche sanitarie. Un'ulteriore area portante del progetto riguarda la ricerca: la prima sarà orientata alle difficoltà percepite da parte dei genitori che affrontano la malattia Oncologica rispetto al disagio dei figli, un secondo filone sarà invece un'indagine svolta sul disagio Psicologico dei Minori che vivono in un contesto Oncoematologico, ed infine sul disagio psicologico in relazione agli effetti tardivi della malattia. Sarà inoltre curata una ricerca qualitativa sui fattori protettivi delle reti relazionali (di prossimità e online) di bambini, adolescenti e famigliari che vivono una condizione oncologica, al fine di individuare le migliori strategie per favorire la promozione del benessere in una dimensione allargata di comunità curante e supportiva.
--	--

	Il sostegno sociale verrà a sua volta ampliato e consolidato con attività già presenti ma con più sedi coinvolte, con aggiornamenti sui diritti delle persone malate, con sostegno economico e reinserimento sociale. Verrà prevista oltre l'accoglienza attraverso gli alloggi ANVOLT di Milano anche la possibilità di rimborso degli alloggi per le famiglie in altre Regioni d'Italia, e l'offerta di accompagnamento diventerà sempre più capillare nel territorio Nazionale. Le famiglie hanno bisogno di comunicare correttamente con i figli, e richiedono una formazione altamente qualificata ed anche un confronto quotidiano con i professionisti i quali richiedono essi stessi una formazione più strutturata ed accurata sul play specialism, sugli skills comunicativi, sulla conoscenza e prevenzione del Burn Out. Oltre a questo viene richiesta la possibilità di incontro di gruppo per in Minori, in quanto è proprio il ritiro sociale e la mancanza di comunicazione oltre che il troppo isolamento ed evitamento a costituire il sintomo più frequente o la causa e base di altre forme di disagio. È stata rilevata l'assenza di attività logopedica oltre a quella relativa alla psicomotricità. È giusto inoltre considerare una prassi da sviluppare il sostegno sociale in tutte le sue forme e prevedere dei rimborsi per i trasferimenti e gli alloggi delle famiglie.
Finalità/obiettivi	Gli obiettivi principali sono oltre il consolidamento delle attività delle azioni già in atto: 1) Nuovi percorsi di sostegno psicologico ai Minori che vivono o hanno vissuto esperienze Oncoematologiche personali o familiari;

	2) Formazione e Ricerca rivolte ai Minori, alle famiglie ed agli Operatori che lavorano in contesti di malattie Pediatriche Oncologiche; 3) Sostegno Sociale in tutte le sue forme.
Metodologia per condurre il progetto e attività previste con relative tempistiche	Le linee di attività verranno sostenute attraverso le seguenti nuove azioni : 1) AZIONE DI SOSTEGNO PSICOLOGICO : 1a) Sostegno Psico-Oncologico strutturato aperto ai Minori che vivono in una condizione personale o familiare Oncologica con colloqui in presenza nelle sedi, in presenza a domicilio ed Online 1b) Creazione di gruppi di sostegno Psicologico per adolescenti 2) AZIONI FORMATIVE : 2a) Sostegno e Formazione sulla comunicazione ai Minori rivolta a genitori e caregivers, formazione Psicoeducazionale 2b) Formazione sulla comunicazione ai Minori rivolta a Medici Oncologi, Ematologi, Pediatri ed operatori Sanitari 2c) Corso di Psico-Oncologia per Psicologi ed operatori sanitari 2d) Corso di Play Specialism 2e) Formazione sociologica attiva sui nuovi linguaggi audiovisivi e social che caratterizzano il mondo di crescita dei minori, rivolta a genitori, caregivers e operatori sanitari 3) ATTIVITA' DI RICERCA : 3a) Ricerca sulla percezione del disagio dei Minori e sul disagio dei bambini ed adolescenti che vivono in una condizione personale o familiare Oncologica 3b) Ricerca e trattamento degli effetti collaterali tardivi DI NATURA PSICOLOGICA E SOCIALE con ricadute sulla qualità di vita dei Minori sottoposti a chemioterapie e terapie chirurgiche 3c) Ricerca sociologica qualitativa sui fattori protettivi e sulle reti relazionali, di prossimità e on line, di bambini, adolescenti e famigliari che vivono una condizione oncologica 4) AZIONE DI RIABILITAZIONE MOTORIA E LOGOPEDICA: 4a) Inserimento di attività di Logopedia 4b) Attività di Psicomotricità 5) AZIONI DI SOSTEGNO SOCIALE 5a) Segretariato Sociale 5b) Sostegno al Reinserimento Sociale 6)

	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA 6a) Accoglienza presso gli alloggi ANVOLT di Milano 6b) Rimborso spese alle famiglie per pernottamenti in altri alloggi 6c) Attività ludico/didattiche e complementari 7) ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO VERSO I LUOGHI DI CURA.
Risultato/Impatto previsti	1) Sostegno Psicologico: stimato in circa 750 contatti, verrà svolto lo screening del disagio dei bambini, degli adulti, colloqui di sostegno, verranno fornite indicazioni sulla corretta comunicazione ai Minori, ed interventi sul lutto complicato ed anticipatorio, sui disturbi del sonno, dell'alimentazione, della condotta. Parteciperanno ai gruppi oltre 30 Minori; 2) Segretariato Sociale: stimato in circa 700 contatti, verranno fornite indicazioni utili, sostegno economico, domande di invalidità, orientamento, sostegno legale; 3) Accoglienza Integrata: stimato in circa almeno 70 famiglie, verranno accolti i nuclei familiari negli alloggi, verranno forniti tutti i beni di prima necessità, con possibilità di sostegno continuo psico-socio-legale e didattico, mediazione culturale 4) Accompagnamento verso i luoghi di cura: stimato per il coinvolgimento di circa 300 famiglie, con possibilità di viaggi ripetuti senza interruzione di continuità anche extra regione; 5) Riabilitazione Psicomotoria: stimato in circa almeno 12 bambini coinvolti, verranno svolte sedute di terapia per tutto il tempo necessario in accordo e contatto con gli Specialisti e Pediatri. Verranno svolte altrettante attività di Logopedia coinvolgendo circa 12 bambini; 6) Attività Ludiche e didattiche: stimato in circa 200 interventi per le attività ludiche e complementari e almeno 50 bambini per attività didattiche, aiuto compiti ed aiuto linguistico;

	7) Sostegno al reinserimento sociale: verrà fornito a tutte le famiglie coinvolte, attraverso la partecipazione agli interventi complementari di gruppo, per i bambini il play specialism, gli interventi complementari, per gli adulti interventi di rete anche attraverso il collegamento con gli Enti per il contesto socio-lavorativo.
Strategia di divulgazione dei risultati	Conferenza stampa, Seminario all'interno del Corso Europeo di Psico-Oncologia, Pubblicazioni Scientifiche